

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1973, n. 7

Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile.

(BUR n. 18 del 27 giugno 1973)

(Legge abrogata dall'art. 25, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 maggio 1974, n. 8 e 12 maggio 1975, n. 16.)

Art. 1

1. Il personale in posizione di comando o di distacco ha diritto di essere immesso nel ruolo regionale con la prima legge istitutiva del ruolo stesso secondo le modalità in essa contenute.

2. *Tale diritto di passaggio è riconosciuto, a domanda, anche al personale che sia stato richiamato dalla Amministrazione di provenienza.*¹

Art. 2

1. *Al personale trasferito, a quello in posizione di comando o di distacco è attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile, sui futuri miglioramenti, di L. 70.000, a decorrere dal 1 aprile 1972 o dalla data di inizio del servizio se successivo e fino alla data di immissione dello stesso nel ruolo regionale.*²

Art. 3

1. Il personale avente diritto all'acconto che per qualunque causa, cessi di prestare servizio presso la Regione prima dell'inquadramento nei ruoli organici, è tenuto a rimborsare gli acconti riscossi con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 4

1. E' in facoltà della Regione di immettere nel ruolo regionale, con le modalità, secondo i criteri e con il trattamento economico da stabilire nella legge istitutiva del primo ruolo definitivo, il personale di servizio, alla data del 23 maggio 1973, in forza di atto formale del Consiglio regionale.

Art. 5

Note

¹ Comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 18 maggio 1974, n. 8

² articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 1975, n. 16

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nei capitoli 4601 4501-4401-4201-3501-3601-3602-4651-3701-3801-4701-131-701-2401 previsti nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione.